

Il modello RDI nelle reti locali
Criticità, punti di forza e sviluppi possibili
Reti Dafne della Toscana

Partendo dal documento di Rete Dafne Italia su "*Una nuova definizione di giustizia riparativa*", è nata una riflessione interna alla sede Toscana per verificare se le posizioni della rete locale fossero in linea o meno con quelle centrali. Quanto emerso è ciò che segue.

Pur partendo sicuramente da una condivisione di fondo, sia delle premesse che delle conclusioni, se ne dissente su alcune specifiche questioni.

Condividiamo le premesse sulla estraneità dell'offeso nel sistema della giustizia classico a partire dal piano della semantica circa le definizioni tradizionali del diritto penale. Con la giustizia riparativa si passa da un sistema che guarda al passato, nell'ottica dell'accertamento dei fatti, incentrato sull'autore del reato, a un sistema che si concentra invece anche sulla vittima e che tende al futuro per ricucire i legami personali e sociali spezzati dal reato. E i due modelli devono essere concepiti come un sistema integrato ("*dove giustizia e assistenza possono interagire così come procedere parallelamente*") e non alternativo.

Ugualmente condividiamo la visione del conflitto come una ontologica asimmetria tra i partecipanti per cui, dal lato della vittima, la prospettiva riparativa necessita costantemente di un punto di compensazione attraverso le agenzie della cura e della salute.

Ne deriva che, il contatto, il confronto e, perché no, anche il dialogo secondo noi, tra le parti, nella giustizia riparativa contemporanea, non possono che essere frutto di un complesso lavoro preparatorio su entrambi i fronti, organizzato da appositi organismi.

Siamo concordi, pertanto nel ritenere imprescindibile riconoscere che il percorso riparativo per la vittima non può fare a meno, se necessario, di un lavoro di "cura" (previsto dalla Direttiva 2012/29/UE) che può precedere, accompagnare e seguire il procedimento penale, come esserne del tutto estraneo. Ugualmente va considerato che tale lavoro di cura possa e debba essere svolto anche per l'autore perché il processo di responsabilizzazione che è chiamato a fare può richiedere un sostegno psicologico/psichiatrico in tal senso.

Siamo quindi assolutamente d'accordo sulla definizione conclusiva per cui la giustizia riparativa debba essere vista come "*un sistema complesso dove cura e giustizia operano parallelamente o in modo intersecato a favore delle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e di quelle responsabili di tale pregiudizio al fine di garantire riparazione a loro stessi, con il loro diretto coinvolgimento e con quello di enti del settore pubblico e privato in modo che anche la società ne possa beneficiare*". E per questo la giustizia riparativa si deve avvalere sia dei servizi di assistenza alle vittime sia di quelli rivolti alle persone condannate o sottoposte a procedimento penale e di mediatori a questo formati.

La mediazione, nel proporre il confronto con la parte che ha prodotto l'evento traumatico o comunque una 'frattura', può essere utile per la vittima per opporsi ad una 'pulsione di annullamento' proponendo un sentire dei reciproci vissuti che facilita l'uscita da un'idea astratta e magari fasulla dell'altro, con conseguente 'riduzione' dell'auto annullamento' della propria immagine interna e identità. Allo stesso tempo, per un percorso di profonda revisione critica del fatto reato ad opera dell'autore, può essere utile un contatto con il vissuto della vittima che possa contribuire ad annullare proprie realtà di negazione e annullamento. E in questo senso è fortemente auspicabile che sia uno dei possibili strumenti da utilizzare, eventualmente, negli specifici e distinti percorsi di cura e 'trattamento'.

Il nodo collaterale è se si ritenga la vittima comunque sempre capace di poter scegliere autonomamente la possibilità di accedere a percorsi di mediazione con il reo o invece la si debba 'proteggere' e tutelare anche dai servizi di mediazione penale con dispositivi "*capaci di riconoscerne e soddisfarne i bisogni, ivi compresi quelli rivelatori di una volontà ricostruttiva, anche dei rapporti con l'autore del fatto*".

Riguardo a questo, Aleteia, quale centro di giustizia riparativa e mediazione, fin dalla sua nascita ha inteso il percorso ripartivo prima di tutto come un percorso di cura, rivolto sia al reo che alla vittima, ritenendo che la mediazione potesse "funzionare" solo se le parti che partecipavano erano "in forze" per sostenere l'incontro. A tal fine il colloquio individuale con ciascuna parte prima della mediazione è concepito come momento di valutazione della fattibilità della mediazione stessa e tra gli elementi di fattibilità vi è senza dubbio anche "lo stato di salute" delle parti. E laddove si ritenga che una o entrambe le parti abbiano bisogno di cure si offre un percorso di sostegno. L'orientamento "reocentrico", di cui nel documento viene tacciata la prassi attuale della giustizia riparativa, deriva dalle previsioni normative stesse per cui ad oggi il percorso ripartivo viene attivato quasi esclusivamente dagli Uffici della giustizia che del reo si occupano e non della vittima. Ma se reocentrico può allora considerarsi l'avvio non può considerarsi però reocentrico il percorso, che viene rivolto alla cura di entrambe le parti e che può sfociare nell'incontro.

E' indubbio che, ad oggi, la maggior parte dei percorsi di mediazione sono ancora attivati partendo dai canali sperimentati, quali soprattutto il procedimento minorile e la messa alla prova adulti, e quindi da un'esigenza del reo e non della vittima. Ma servizi quale RD sicuramente lavorano anche nel tentativo di offrire uno strumento utile per la vittima, ovvero la giustizia riparativa, che risponda però ai suoi bisogni diretti, senza lasciare che la vittima ne benefici solo indirettamente partendo da bisogni altrui. Se è quindi vero che *"in Italia sono ancora rari i dispositivi corrispondenti a favore delle vittime di reato, capaci di riconoscerne e soddisfarne i bisogni, ivi compresi quelli rivelatori di una volontà ricostruttiva, anche dei rapporti con l'autore del fatto"*, l'eccezione però non è costituita solo dai servizi di assistenza per i bambini e le donne vittime di violenza sessuale, di genere e domestica, ma anche dalle RD presenti sul territorio.

Sottolineiamo ancora come i servizi generalisti come Rete Dafne, ma con una capillarità e una possibilità di presa in carico che deve diventare decisamente maggiore per offerta di cura e riparazione, siano un'offerta indispensabile per la vittima, che potrà usufruirne o meno nella totale libertà. Senza la presenza di questi servizi, anche la proposizione di una riparazione con l'autore di reato, pur con tutte le accortezze che i servizi di mediazione penale possono offrire, lascia le vittime in una condizione di trascuratezza tale che qualsiasi altra proposta appare espressione di un non riconoscimento.

Ci preme fare un'ulteriore considerazione circa l'affermato divieto (previsto dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul) di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie "inclusa la mediazione e la conciliazione" rivolto alle vittime di violenza di genere e domestica. L'art. 48 rubricato «Prohibition of mandatory alternative dispute resolution processes or sentencing», recita: «1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to prohibit mandatory alternative dispute resolution processes, including mediation and conciliation, in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention». In essa non si fa divieto di ricorrere a modalità alternative bensì unicamente si rileva l'espresso divieto agli Stati di introdurre l'obbligatorietà di strumenti alternativi alla giurisdizione. Probabilmente l'equivoco nasce dal fatto che nel testo della Convenzione allegato alla legge di ratifica italiana, la disposizione era stata in un primo momento resa nei termini di divieto assoluto e generalizzato e non limitato alle A.D.R. obbligatorie, generando una significativa confusione.¹ Il testo appariva così significativamente difforme dalla versione originale della Convenzione che limitava infatti il divieto alle A.D.R. obbligatorie senza vietare agli Stati di prevederla come opzione e dunque come caratterizzata dalla

¹ Così, testo della Convenzione allegato alla l. 77 del 2011, art. 48, «Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie», secondo cui «1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione»)

volontarietà nell'accesso. Con un comunicato pubblicato alla fine del 2017, è stata disposta la rettifica del testo che è ora omogeneo a quanto contenuto nella Convenzione².

Non può di certo negarsi che la dinamica della violenza di genere e nelle relazioni di intimità pone sfide particolari per la pratica di giustizia riparativa, in specie rispetto alla garanzia di un adeguato livello di sicurezza delle vittime ed alla partecipazione realmente volontaria delle parti.

E' evidente in questa tipologia di reato-rapporto l'impatto potenziale dello squilibrio di potere nel rapporto vittima-autore, l'inferiorità, la disuguaglianza tra le parti, aspetti certamente più evidenti in questi reati che in altri, peraltro in maniera non dissimile da quanto accade anche nei paradigmi tradizionali di giustizia, sia pure con una importante differenza. Infatti, mentre nel corso di un processo formale la disuguaglianza tra le parti difficilmente viene scardinata (anzi, talvolta viene potenziata, in ragione della vittimizzazione secondaria), questo sbilanciamento «può essere ovviato nel corso di una mediazione ben condotta». In nessuna mediazione, e per nessuna tipologia di reato, le parti accedono in condizione di assoluta parità, aspetto ben noto ai mediatori, cui compete riequilibrare il disequilibrio iniziale, a partire dai colloqui preliminari condotti con ciascuna parte separatamente. Costruite oculatamente le premesse, per le vittime di violenza la mediazione penale può rappresentare davvero, uno spazio protetto entro cui raccontarsi ed essere ascoltate, segmento importante del processo di "emancipazione" dal proprio ruolo vittimario.

Precisiamo inoltre che quando si parla di riconoscimento fra le parti all'interno del percorso di mediazione, si parla di un riconoscimento profondo dei reciproci vissuti, un riconoscimento che non vuole dire apprezzamento, ma 'vedere e sentire'. Avviene solo in una fase avanzata di un incontro di mediazione, dove è stato abbandonato il fatto reato, per immergersi nei reciproci vissuti di vita delle parti. Questo può essere fatto solo se le parti sono nella condizione di poterlo fare ... e si torna alle essenziali premesse di cui sopra.

² Così, ad oggi, l'art. 48, «Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie», recita «Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione».